



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 MAGGIO AL 17 MAGGIO: SINTESI TRA DPCM DEL 26 APRILE E ORDINANZE DELLA REGIONE CALABRIA

• Cosa cambia da oggi 4 maggio

Autocertificazione: quando serve

- Il modulo per l'autocertificazione è ancora necessario. È possibile utilizzare quello nuovo, scaricandolo dal sito del Viminale, oppure compilare quello vecchio, modificando le parti non più richieste. Se si esce per l'attività motoria non è necessario esibire il documento. Per quanto riguarda gli spostamenti per esigenze lavorative, queste possono essere dimostrate "anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata"..

Mascherine obbligatorie

- Da oggi scatta l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, compresi i mezzi per il trasporto urbano e naturalmente gli esercizi commerciali. L'obbligo di indossare le mascherine non riguarda però i bambini al di sotto dei sei anni, "i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti", come si legge nel testo della circolare del ministero dell'Interno. Nei luoghi all'aperto le mascherine non sono necessarie, purché si riesca a mantenere la distanza di sicurezza tra gli individui. I dispositivi di protezione si devono indossare anche per strada, se si hanno contatti ravvicinati con gli altri.

Visite ai congiunti

- Dal 4 Maggio è possibile far visita a parenti e fidanzati, ma non agli amici. Nella categoria dei congiunti sono compresi "i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da 'duratura e significativa comunanza di vita e di affetti", come stabilito da una sentenza della Cassazione del 2014. Questi incontri dovranno avvenire sempre rispettando la distanza di almeno un metro, e indossando le mascherine, anche in casa. Le visite ai congiunti vanno così ad aggiungersi ai motivi di necessità, che giustificano gli spostamenti – solo ed esclusivamente all'interno del territorio regionale – insieme ai motivi di assoluta urgenza o salute. Gli spostamenti fuori dalla propria Regione sono permessi solo per lavoro, salute o urgenza.

Seconde case

- È possibile recarsi nelle seconde case, all'interno della propria Regione, ma solo per effettuare un intervento urgente di manutenzione in giornata, e solo per motivi di assoluta necessità. Il governo in una nota ha infatti chiarito che "I motivi che rendono legittimi gli spostamenti, secondo le previsioni del Dpcm, restano quelli del lavoro, della salute e della necessità. Spostarsi alla seconda casa non è una necessità".

Rientro al proprio domicilio o residenza

- Il nuovo dpcm autorizza il rientro dei fuorisede presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se ciò comporta uno spostamento tra Regioni diverse. Ma una volta rientrati i cittadini non potranno muoversi al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, a meno

che non abbiano comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute. In molte regioni del Sud, in Calabria e nel Comune di Ardore, i cittadini che tornano a casa devono autodenunciarsi, rispettare la quarantena obbligatoria, al termine della quale dovranno sottoporsi anche al tampone .

Accesso a parchi e giardini pubblici

- *Dal 4 Maggio riaprono al pubblico i parchi, le ville e i giardini pubblici. Vietata ogni forma di assembramento. I cittadini dovranno rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il sindaco può comunque disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto. Rimangono chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini. I più piccoli potranno comunque passeggiare nelle aree verdi, accompagnati da un adulto.*

Attività motoria

- *Via libera all'attività motoria o sportiva, anche lontano dalla propria abitazione. Per svolgere queste attività non sarà necessaria l'autocertificazione. Si può utilizzare anche un mezzo di trasporto per spostarsi nel luogo scelto per l'allenamento, che potrà essere anche al di fuori del proprio Comune, ma sempre all'interno della propria Regione. Riprendono gli sport individuali all'aperto. Bisogna rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di almeno un metro, nel caso di semplice attività motoria. Queste restrizioni non valgono però se a praticare sport sono due conviventi. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.*
- *Per quanto riguarda le passeggiate, sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (quindi anche per far visita ai congiunti), o per andare a svolgere attività sportiva o motoria all'aperto. L'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi, oltre che per svolgere attività motoria all'aperto.*

Cimiteri e funerali

- *Riprende la celebrazione dei funerali, con un massimo di 15 partecipanti, e senza il corteo di accompagnamento al feretro. Sempre limitatamente alla propria Regione è consentito spostarsi per far visita nei cimiteri ai defunti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Anche in questo caso il sindaco può disporre la temporanea chiusura di questi luoghi se non potranno essere rispettate le norme di sicurezza anti contagio. Per quanto riguarda le messe si dovrà attendere invece la fine di maggio.*

Negozi: quali riaprono

- *Dal 4 Maggio ripartono, solo con il servizio d'asporto o con il servizio a domicilio, i bar, i ristoranti, le pasticcerie e le gelaterie. Riaprono anche le concessionarie di autoveicoli. Proseguono l'attività i negozi che avevano già rialzato le saracinesche, come librerie e cartolerie, e naturalmente quelli che non si sono mai fermati durante il lockdown, come alimentari, edicole e farmacie. Riprendono a lavorare anche i restauratori.*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE CHIARIMENTI

Quali sono le limitazioni disposte dalle Ordinanze regionali rispetto ai Dpcm del Governo?

Quali restrizioni deve osservare un lavoratore transfrontaliero nei propri spostamenti?

Non ci sono restrizioni. Come precisato dal Ministero degli Affari esteri, le disposizioni per chi entra in Italia dall'estero (autodichiarazione per gli spostamenti in Italia, autocertificazione sui motivi del viaggio, segnalazione dell'ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, divieto di prendere mezzi di trasporto pubblici, quarantena di 14 giorni) non valgono per i lavoratori transfrontalieri, il personale sanitario e gli equipaggi di trasporto passeggeri e merci.

Sono un lavoratore transfrontaliero. Posso accedere al lavoro agile (smart working)?

Sì. Chi risiede in Italia e lavora in uno Stato limitrofo può accedere al lavoro agile, se il suo datore estero lo consente e secondo le condizioni previste dalla legge che regola il contratto di lavoro; non sono richiesti adempimenti in Italia al datore di lavoro straniero.

Chi risiede all'estero e lavora in Italia può accedere allo smart working alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori. I futuri papà possono essere presenti durante il parto?

Sì, ma nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza (distanze interpersonali, utilizzo di dispositivi di protezione individuale) e a condizione che non evidenzino sintomatologie sospette o siano entrati a contatto con persone risultate positive a Covid-19.

I servizi di toelettatura per animali sono aperti?

Sì, ma solo su appuntamento e ferma restando l'applicazione di tutte le misure di prevenzione (utilizzo di dispositivi, distanziamento interpersonale) previste per evitare il diffondersi dei contagi.

I fiorai possono esercitare liberamente?

Sì. L'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti agricoli rientra tra le attività consentite, ferme restando le disposizioni previste per contenere i contagi (contingentamento degli ingressi, rispetto delle distanze di sicurezza, utilizzo di dispositivi di protezione individuale).

I bar possono vendere bevande da asporto?

Sì, purché il servizio sia organizzato dal gestore in modo da evitare file o assembramenti di clienti nelle vicinanze o nelle pertinenze del locale. Tale servizio, valido anche per i ristoranti e gli agriturismi, può essere erogato anche nei giorni festivi.

Come faccio a sapere se un'attività produttiva o commerciale è consentita?

Laddove si faccia riferimento a casistiche non prese in esame nelle presenti FAQ, è opportuno consultare i codici Ateco pubblicati dal Governo.

Sono uno studente. Posso spostarmi dalla mia residenza per raggiungere l'alloggio che abitualmente occupo nella città sede dell'Ateneo?

Sì, se lo spostamento è determinato da motivi di necessità all'interno della regione (ad esempio, recuperare materiale didattico o sostenere esami in presenza). Rimane invece preclusa la possibilità di spostarsi se non per soggiornare stabilmente in un nuovo domicilio.

Posso spostarmi in un'altra Regione per fare visita alla fidanzata?

No. La possibilità di visitare i propri congiunti (coniugi, partner conviventi, partner delle unioni civili, persone unite da uno stabile legame affettivo, parenti fino al sesto grado) è limitata alle

persone che vivono nella stessa Regione.

Posso andare nella mia seconda casa assieme a un parente?

Sì. Va tuttavia sottolineato che gli spostamenti in abitazioni diverse da quella principale sono autorizzati solo per finalità manutentive e che la permanenza va pertanto contenuta al tempo strettamente necessario a effettuare i lavori.

Posso recarmi a fare la spesa in un supermercato o mercato ubicato in un Comune diverso da quello in cui risiedo?

Sì. Tali spostamenti sono ammessi purché entro i confini regionali.

Posso spostarmi in un altro Comune per visitare immobili oggetto di eventuale compravendita?

Sì, ma esclusivamente su appuntamento e se accompagnati da un agente immobiliare iscritto all'Albo.

Posso recarmi nel cimitero di un altro Comune per fare visita a un mio congiunto?

Sì, secondo le modalità stabilite dalle amministrazioni comunali.

È ammessa la navigazione?

Sì, se finalizzata alla manutenzione dell'imbarcazione o alla pratica di un'attività sportiva (pesca, vela, nautica da diporto). La pesca è autorizzata anche nelle acque interne e da terra.

La raccolta di funghi / erbe selvatiche / simili è consentita?

Sì, poiché finalizzata sia allo svolgimento di attività motoria che all'approvvigionamento alimentare.

Posso svolgere attività motoria con persone esterne al nucleo familiare?

Sì, purché nel rispetto della distanza interpersonale minima di due metri.

Sono ammesse le passeggiate con i propri figli?

Sì. I bambini possono uscire con i genitori o con le persone che - anche solo temporaneamente - li hanno in carico.

Posso usare l'auto o mezzi pubblici per raggiungere un posto dove svolgere attività motoria?

Sì.

Le feste del Santo patrono vanno considerate al pari delle domeniche?

No. Laddove la ricorrenza non coincida con la domenica (o con altre giornate festive), la chiusura di supermercati, ipermercati e discount è facoltativa.

È consentito svolgere lavori di allestimento dell'arenile?

Sì, l'attività rientra nella manutenzione del verde e del paesaggio consentita sia dal Dpcm che dall'ordinanza regionale e si estende a tutte le aree, gli immobili e le pertinenze connessi al rapporto di concessione in essere.

Le lavanderie a gettoni rimangono aperte nei giorni festivi?

Sì.

Sono previste misure specifiche per i mercati?

Sì. I mercati all'aperto e al chiuso di generi alimentari, florovivaistici, libri e abbigliamento per bambini, su area pubblica o privata, sono consentiti solo in presenza delle seguenti condizioni: perimetrazione della superficie (per i mercati all'aperto), separazione dei varchi di accesso e di uscita, contingentamento delle presenze per evitare assembramenti, mantenimento delle distanze di sicurezza, obbligo di confezionamento da parte del venditore.

I guanti sono obbligatori in tutti gli esercizi commerciali?

No. Il loro utilizzo è limitato ai negozi di alimentari - ivi compresi i mercati e i supermercati - nei quali il cliente maneggia direttamente la merce. Negli altri negozi al dettaglio che possono restare aperti ai sensi del Dpcm del 26 aprile (librerie, cartolerie, librerie, negozi per bambini e neonati e lavanderie) è fatto obbligo, prima dell'accesso all'esercizio, di mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e/o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani.

Ci si può spostare sul territorio regionale per effettuare lavori in un terreno di proprietà?

È consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati, ivi compreso spostarsi per raggiungerli anche se in Comuni diversi da quello di residenza.

Si potrà andare al mare e montagna?

Si solo se raggiungibili a piedi. Restano vietate tutte le attività ludiche o ricreative all'aperto, mentre chi abita al mare potrà fare il bagno, senza attardarsi sulla battigia, non è consentito fermarsi a prendere il sole, o potrà passeggiare nei boschi chi abita nelle vicinanze. Non si potrà prendere l'auto o la moto per recarsi al mare (e quindi anche in spiaggia) o in montagna, ma se raggiungibili a piedi ci si potrà andare

Quesiti sulle mascherine / protezioni naso&bocca - Ho letto che è stato introdotto l'obbligo di usare le mascherine nei negozi di alimentari. È vero?

No. L'obbligo per i negozi di generi alimentari, oltre a quello di indossare guanti monouso, è di coprirsi il naso e la bocca. A tal fine, l'uso della mascherina è consigliato ma non indispensabile: anche una sciarpa, un foulard o un copricollo sono sufficienti.

L'uso di dispositivi di protezione individuale è obbligatorio anche sui mezzi pubblici?

Sì. Come già disposto per i negozi di generi alimentari e per i mercati, l'utilizzo di protezioni per naso e bocca (mascherina, foulard, sciarpa, copricollo) è reso obbligatorio a partire dall'8 aprile su tutti i mezzi di trasporto pubblico. Non è invece obbligatorio l'uso di guanti.

Vige la prescrizione di indossarle in auto?

Non è necessario nel caso in cui si sia soli o in presenza di persone conviventi. Se si tratta di un'auto aziendale, valgono le regole dettate dal datore di lavoro.

Sono necessarie quando si pratica attività motoria?

Sì. La deroga è concessa esclusivamente quando ci si trova in zone isolate, pertanto in assenza di altre persone. Permane tuttavia l'obbligo, anche in questo caso, di avere sempre con sé un dispositivo per proteggere naso e bocca all'occorrenza.

Sono obbligatorie per i bambini?

Sì, ma solo a partire dal sesto anno d'età.